

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE PACESALUS SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO CALABRIA RC VALLONE
CROCE 27

Numero REA: RC - 151382

Codice fiscale: 02161160805

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-04-2015 - Statuto completo	2
--	---

**Allegato B al
n. 1492 di Racc.**

STATUTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE PACESALUS

COOPERATIVA SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 (Denominazione)

E' costituita, ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n.381, una società cooperativa denominata "COOPERATIVA SOCIALE PACESALUS, società cooperativa".

La Cooperativa, è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto, dai patti espressi negli eventuali regolamenti previsti dalla legge, dalla legge 8 novembre 1991 n.381, dalla legge 31 gennaio 1992 n. 59, dalle norme previste dal codice civile per le società cooperative e, in quanto applicabili, da quelle previste per le società per azioni.

Nel rispetto delle sue finalità e della sua struttura, la cooperativa, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.lgs. 4 dicembre 1997 n.460, è da considerarsi ONLUS - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale.

ART. 2 - (Sede)

La sede della cooperativa è nel Comune di Reggio Calabria, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter, delle disposizioni di attuazione del codice civile.

l'organo amministrativo potrà trasferire ad altro indirizzo la sede della cooperativa, nell'ambito del comune di REGGIO CALABRIA e potrà, inoltre, istituire e sopprimere sede secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze in altri comuni, sia in Italia che all'Estero.

spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede sociale in altro comune.

ART. 3 - (durata)

la cooperativa ha la durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dei soci a termini di legge, fatto salvo il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

ART. 4 - La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, il rispetto della persona, la democraticità interna ed esterna, l'associazionismo tra Cooperative. la cooperativa intende impegnarsi anche in attività di sviluppo e promozione dei valori morali e sociali della cooperazione all'interno del movimento cooperativo italiano e internazionale. La cooperativa è tassativamente apolitica.

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferi-

mento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.

Essa opera per il conseguimento delle finalità di cui alla legge n.381/91 art. 1 lett. "a" e "b", ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità, e si propone la gestione in forma di impresa dei servizi socio sanitari, assistenziali, educativi, culturali, ambientali e turistici, orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla soluzione dei bisogni di persone in condizioni di svantaggio fisico, psichico e sociale, di persone anziane, di ammalati, di portatori di handicap, di minori, di tossicodipendenti, di alcolisti, di extracomunitari, di giovani in condizioni di disagio sociale, di detenuti e di quant'altri presentano necessità d'intervento volto al recupero nella società.

Sono altresì principi ispiratori della cooperativa: la mutualità, la solidarietà, l'impegno; l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa intende, secondo questi principi, promuovere nelle persone emarginate una maggior autonomia nel far fronte alle proprie necessità; intende altresì stimolare gli Enti preposti alle politiche sociali a rispondere in maniera più efficace ai bisogni delle stesse.

La Cooperativa intende operare nei vari ambiti dell'intervento, sanitario, assistenziale, educativo e formativo : prevenzione, cura, riabilitazione, prestazioni sanitarie, assistenziali ed educative sul territorio, collocamento presso ambienti protetti, pronto intervento nei tre settori di attività, coordinamento con gli Enti pubblici e privati al fine di migliorare le risposte della Pubblica Amministrazione ed ottenere una maggiore proficuità dell'azione sociale, non tralasciando, comunque, gli aspetti culturali ed il mutuo aiuto economico verso gli assistiti.

Tra le varie azioni che la cooperativa intende portare verso le persone svantaggiate ed i loro nuclei familiari ci sono quelle dell'incontro, della condivisione, dell'ascolto, dell'orientamento nonché educazione, sostegno psicologico, tutela della salute, aiuto materiale, aiuto economico, assistenza, animazione, contatti e quant'altro ritenuto utile.

In relazione a ciò la cooperativa può anche realizzare strutture e in ogni caso gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:

- l'organizzazione e la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi a favore di singoli e della collettività nonché di progetti per il recupero, l'assistenza o l'inserimento anche lavorativo di minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare o di persone svantaggiate quali:

- l'organizzazione e la gestione di strutture adibite all'attività sanitaria, socio sanitaria, socio culturale, socio assistenziale, educativa e ricreativa per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà;
- la prestazione a terzi di servizi nell'ambito della gestione di impianti e strutture sanitarie, educative, ricreative, culturali, formative e assistenziali; la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività di animazione per gestanti, bambini, adolescenti, giovani, anziani e immigrati, ivi compresa la realizzazione di grandi eventi culturali e ricreativi, feste e fiere, anche nautiche.

- servizi di carattere socio-sanitario ed assistenziale alle persone svantaggiate; - servizi d'assistenza e supporto, domiciliare e non, di carattere medico, paramedico, infermieristico, igienico sanitario ed ausiliario;

- servizi diagnostici e/o di consulenza specialistica sia domiciliare che presso centri territorialmente distribuiti;

- servizi di continuità assistenziale festiva e feriale, diurna e notturna;

- servizi di distribuzione di farmaci e di materiale infermieristico presso il domicilio di persone fisiche e/o giuridiche;

Servizi volti al miglioramento delle condizioni igieniche e sanitarie presso le famiglie o presso enti o istituzioni pubbliche e private.

servizi di raccolta e riciclaggio di materiale medico di rifiuto presso enti pubblici e privati volti al miglioramento delle condizioni igienico sanitarie delle strutture presso le quali la cooperativa svolge la propria attività;

attività e servizi di prevenzione, cura, riabilitazione, assistenza e sostegno effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture d'accoglienza o centri messi a disposizione da enti pubblici o privati;

- attività e servizi rivolti, in modo particolare, ma non esclusivo, a soggetti disagiati e portatori di handicap, che utilizzano il movimento finalizzato e controllato per il miglioramento delle condizioni psicofisiche in ambiti preventivi, educativi e rieducativi sia a domicilio sia presso enti o istituzioni;

- attività di recupero delle persone svantaggiate secondo la classificazione fatta dalla legge 381/91 ed alla quale la stessa si riferisce;

- attività orientate ad integrare il Sistema Sanitario Nazionale e, quando possibile, a collaborare con le ASL (Aziende Sanitarie Locali);

attività di produzione della pratica dello sport e del movimento in generale come mezzo indispensabile per la prevenzione delle più comuni patologie ortopediche, cardiologiche, neurologiche e metaboliche comprese quelle che caratterizzano l'invecchiamento;

- attività e servizi presso le scuole o le associazioni per una corretta pianificazione delle attività sociosanitarie, sportive e di prevenzione attraverso programmi di valutazione funzionale, screening e consulenza;

corsi di formazione, ed attività di educazione, consulenza e informazione nei settori assistenziale e sanitario;

- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

studi medici di Medicina Generale, perseguendo obiettivi d'efficienza attraverso una funzione di coordinamento, ammodernamento e agevolazione delle attività ambulatoriali;

- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie, centri gioco, centri ricreativi estivi, doposcuola, centri educativi, ludoteche e ogni altro servizio volto all'educazione e all'assistenza della prima infanzia e di bambini, adolescenti e giovani; attività e servizi per l'integrazione di minori con disabilità e/o fragilità, sia in ambito scolastico sia extrascolastico

-la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri di aggregazione, centri di attività culturale e ricreativa, ivi compresi soggiorni estivi e di vacanza, stabilimenti balneari, servizi spiaggia, compresi servizi di salvamento in mare, ludoteche, spazi gioco, baby parking, mediateche, centri di documentazione, atelier e ogni altro servizio volto alla formazione, informazione, socializzazione e assistenza a favore di minori, giovani, donne, disoccupati - inoccupati, anziani, e altri soggetti in stato di bisogno e svantaggio.

- centri diurni o altre strutture con carattere animativo finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo, residenziali di accoglienza e socializzazione, fattorie didattiche, impianti sportivi;

- realizzazione e gestione di centri sociali comprensivi d'accoglienza, refettorio, zona benessere, locali per l'animazione, sale di riunione, spazi d'incontro, aule per la formazione e luoghi preposti alla terapia di gruppo ed alla conoscenza dei valori e dei principi dell'etica e della fede cristiana;

- strutture d'accoglienza per persone anziane e svantaggiate, nonché servizi integrati per residenze protette;

- centri operativi che consentano attraverso meccanismi automatici di fornire assistenza e primo soccorso, nonché d'allertare gli ospedali in caso di urgenze sanitarie e di bisogno per le persone malate o anziane, anche tramite teleassistenza - tele compagnia e l'uso di ogni altro tipo di supporto telematico, informatico o di qualsiasi altra natura;

- fondi e beni mobili ed immobili da utilizzare per la con-

cessione di maggiori e migliori possibilità di sviluppo ai

soggetti svantaggiati o alle famiglie bisognose attraverso consulenze giuridico amministrative ed economiche nonché attraverso attività mutualistiche, anche mediante prestiti senza interesse, utilizzando una specifica organizzazione che sarà regolamentata dal consiglio di amministrazione;

- asili nido e/o scuole materne e conseguente refezione scolastica;

- la programmazione, progettazione, costruzione e/o gestione di centri medici sanitari per soggetti bisognosi, nonché ospizi, case di cura, case di riposo, centri d'accoglienza e recupero, -centri socio educativi e di socializzazione, comunità alloggio e terapeutiche, centri di riabilitazione, centri sportivi e/o rieducativi, centri benessere, centri termali e fisioterapici nonché palestre ginnico sportive, piscine, fitness e centri di recupero cardiologico, cinesiologico, neurologico;

- attività di primo soccorso e prima cura, anche presso le private abitazioni, per i componenti delle famiglie che necessitano d'interventi di lieve entità tali da non interessare il personale medico;

- attività d'incremento degli studi nel campo del movimento e della riabilitazione in generale e di quella ortopedica, cardiologica e neurologica in particolare, promuovendo le ricerche ed agevolando le conoscenze nei vari settori tramite convegni e corsi di aggiornamento;

- attività di promozione per la realizzazione di strutture per la riabilitazione con utilizzo di tecnologie atte ad individuare, prevenire e curare malattie cardiache, vascolari ortopediche e neurologiche, e la collaborazione con centri di riabilitazione nazionali ed internazionali;

- acquisizione di materiale sanitario da utilizzare nelle strutture della Cooperativa;

- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri diurni, case protette, case di riposo, residenze sanitarie assistite e ogni altro servizio volto all'assistenza, al sostegno della domiciliarità e all'innalzamento della qualità della vita delle persone anziane e dei soggetti in difficoltà, ivi compresi soggiorni sociali e di vacanza e servizi di portierato sociale

-la gestione di servizi territoriali integrati per l'assistenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale a favore di bambini, giovani, adolescenti, immigrati, anziani e soggetti in stato di bisogno, ivi compresi - nel rispetto delle norme vigenti nei diversi istituti - coloro che vivono in strutture quali: carceri, centri di igiene mentale, residenze sanitarie assistite, centri per minori orfani o allontanati dalle famiglie e centri di accoglienza per immigrati

-la gestione di attività complementari all'insegnamento a favore dell'integrazione di minori e adulti italiani e stranieri-

ri, dei fgli degli emigrati, dei giovani che rientrano in Italia, di minori stranieri non accompagnati

-l'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la promozione di attività e servizi volti all'inclusione sociale, all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria dei migranti anche tramite azioni di mediazione interculturale, sociale e dei conflitti

-gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezione e integrazione a favore di migranti, richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo ove necessario anche alla consulenza per l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certificazioni, titoli di soggiorno, servizi di eccetera

-organizzazione e gestione di attività e servizi a favore di persone in condizioni di detenzione o internamento in istituti penitenziari, di soggetti condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, allo scopo di favorirne l'inserimento sociale e lavorativo

-organizzazione e gestione di attività e servizi di contrasto e rimozione di ogni forma di discriminazione

-la promozione e la gestione di attività e servizi di natura ricreativa, animativa, culturale, formativa ed educativa, volte a favorire l'acquisizione, il mantenimento e il recupero delle funzioni intellettuali, motorie ed emotive delle persone disabili e in generale delle persone in condizioni di bisogno o svantaggio

-l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, lezioni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale nei settori di intervento della cooperativa a favore dei soci, dei dipendenti e di terzi, al fine di elevarne il grado delle prestazioni;

-l'organizzazione, la progettazione e la gestione di attività di consulenza a favore di terzi, nell'ambito delle attività e dei servizi sanitari, socio-sanitari, socio-culturali, socio-assistenziali, educativi e ricreativi per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà; la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività e servizi consulenza e formazione finalizzata in particolare all'obiettivo della massima integrazione sociale di soggetti bisognosi di intervento sociale, sia per ragioni d'età, di condizioni personali o familiari ovvero di condizioni socio-economiche e culturali

-organizzazione e gestione di attività e servizi socio sanitari e assistenziali a favore di persone in condizioni di bisogno e di fragilità, anche attraverso l'intervento di assistenti domiciliari, assistenti famigliari e badanti, nonché di ogni attività e servizio volto alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale

-l'elaborazione e la realizzazione di progetti culturali ed educativi, ricerche, studi e sperimentazioni relative alle problematiche educative, culturali e sociali, a carattere nazionale e internazionale, azioni a supporto alle famiglie, servizi wedding, sostegno alla genitorialità,
-la produzione e la diffusione, a fini didattici e documentaristici o in occasione di manifestazioni socio-culturali, di materiale informativo e documentario
- la partecipazione, per conseguire gli scopi sopra enunciati, a procedure pubbliche e private per l'affidamento di servizi e forniture e a qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti; stipulare contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati, con strutture sanitarie, sociali e culturali pubbliche e private, con enti di formazione pubblici e privati, partecipare ad appalti indetti da soggetti pubblici e privati per assumere servizi inerenti all'oggetto sociale
-Ideazione e gestione di progetti educativo-didattici finalizzati in particolare alla divulgazione culturale e scientifica, all'educazione ambientale, all'educazione motoria e psicomotoria;
- raccolta ed elaborazione di dati e informazioni relative agli ambiti territoriali in cui la Cooperativa è chiamata ad operare;
- la promozione di dibattiti; la costituzione di un'aggiornata dotazione libraria; l'organizzazione di riunioni, conferenze e manifestazioni; l'acquisizione e la distribuzione di pubblicazioni, edizioni fotografiche, audiovisive e materiale vario al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica ed i servizi sociali sanitari interessati;
- la promozione della costituzione di centri di studio, l'organizzazione di laboratori, ambulatori, sale operatorie nonché la raccolta di apparecchiature mediche;
- progetti o sperimentazioni di nuovi modelli assistenziali sia per patologie di particolare rilevanza sociale o gravità, sia per particolari categorie di cittadini (anziani, adolescenti ecc.), sia in relazione a modelli gestionali (budget, tetti di spesa ecc);
strutture alberghiere, case vacanza e campeggi, aperti a singoli, famiglie e a gruppi ed organizzazioni, con il fine di favorire il turismo sociale, purché pertinenti alla realizzazione degli scopi sociali;
- Servizi domiciliari assistenziali, infermieristici, animativi, educativi, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture, asili nido, scuole materne, centri diurni e centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- Corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché attività di ricerca e di consu-

lenza;

- Gestione di attività e corsi di formazione ECM (Educazione Continua Medicina);

- Promozione di atti, fatti ed eventi culturali, con particolare riferimento al territorio in cui la cooperativa opera e alle popolazioni ivi esistenti, nonché formazione tesa a rilevare e rivalutare gli elementi culturali della Regione Calabria per promuovere le peculiarità in Italia ed all'Estero, anche in concorso con le pubbliche amministrazioni.

Come attività secondaria possono essere intraprese:

attività di ristorazione collettiva, equitazione, attività sportive e ricreative aperte a tutta la cittadinanza purché ritenute utili alla realizzazione degli scopi sociali, inoltre possono essere aperti punti vendita occasionali o permanenti quali negozio al dettaglio, nei quali può essere venduto e commercializzato tutto ciò che viene prodotto in proprio con scopo ergo terapeutico e riabilitativo all'interno dei vari centri o acquistati da terzi;

-Attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti; a tal fine la cooperativa potrà produrre e vendere articoli, ricerche, libri, dispense e periodici su qualsiasi supporto tecnico e tecnologico;

-Ogni attività e quindi strutture ed attrezzature necessaria per lo svolgimento dell'impegno sociale, assistenziale, educativo e formativo anche delle persone svantaggiate.

B) in collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera A), provvedere alla - organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dei Decreti applicativi della legge 381/1991 e ss.mm.ii., nell'ambito dei settori industriale, agricolo, artigianale, commerciale, turistico e dei servizi, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali per esempio:

- l'organizzazione e la gestione di lavori di pulizia, igienizzazione, sanificazione, disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione e ogni altra attività similare nonché manutenzione presso uffici, condomini, piazzali, strade, magazzini, complessi commerciali e industriali sia pubblici sia privati

- gestire interventi di vario genere legati alla tutela dell'ambiente, ;

- provvedere alla raccolta di rifiuti e/o prodotti usati e/o provvedere al loro stoccaggio, riuso, recupero e riciclo e intermediazioni di rifiuti, servizi complementari e attività

di raccolta differenziata dei rifiuti di ogni genere, compresa la raccolta dei rifiuti speciali RAEE e il recupero dei materiali;

- l'organizzazione e la gestione di lavori di giardinaggio e falciatura sia manuale che meccanizzata, la realizzazione e la manutenzione di aree erbose, l'abbattimento di piante, l'esecuzione di trattamenti su argini, aree erbose e sponde di canali, servizi di spazzamento stradale,

- la coltivazione di terreni in Italia e all'estero e la raccolta di prodotti della terra, la gestione di serre e impianti di sperimentazione, la realizzazione di vivai forestali e di essenze, la costruzione di campi e centri sperimentali dimostrativi per le attività agro-forestali fattorie didattiche;

- la realizzazione di opere di forestazione quali la preparazione del terreno per rimboschimenti di terreni nudi, cespugliati, pascolativi, le opere di coniferazione nei boschi cedui degradati e nei castagneti da frutto, la fornitura e il collocamento a dimora delle piantagioni di latifoglie e resinose;

- l'organizzazione e la gestione di lavori e iniziative per la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali, la gestione di parchi naturali attrezzati, musei nonché ogni iniziativa volta alla valorizzazione culturale e turistica del territorio;

- l'organizzazione e l'esecuzione anche per conto terzi di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in aziende agricole e in terreni adibiti a verde pubblico e privato, nonché altre aree pubbliche e private, opere di manutenzione minuta in genere; progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione di elementi per l'arredo urbano;

- l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione di lavori di istituzione e manutenzione di parchi naturali pubblici e privati, formazione di viali e aiuole, aree destinate a verde pubblico, attrezzate turisticamente, tabellatura e recitazione di parchi naturali e riserve integrali, opere di formazione di invasi artificiali destinabili a pesa sportiva, opere di governo e manutenzione delle piante quali potature, diradamenti, spalcature, formazione di aree di protezione per fori e altre specie vegetali, impianti di orti botanici;

- l'organizzazione, la promozione e la gestione di punti di ristoro, bar, spacci, ristoranti, servizi ricettivi e di ospitalità, attività di catering, rivolti in particolare a giovani, studenti, famiglie, migranti, gruppi organizzati, strutture penitenziarie, amministrazioni ed uffici pubblici, associazioni, anche nell'ambito di progetti per la promozione e la valorizzazione del turismo giovanile, scolastico e sportivo nonché di progetti per lo scambio culturale che promuovano i valori della responsabilità sociale, dell'amicizia e della solidarietà tra i popoli, gestione di stabilimenti

turistici e balneari, gestione di servizi, anche ausiliari, di musica e spettacoli;

- l'organizzazione e la gestione di servizi di qualsivoglia natura, tra cui il trasporto di cose e persone da effettuarsi con qualsiasi mezzo, trasporto e noleggio con conducente, anche delle persone portatrici di handicap fisico e psichico, delle persone anziane e dei minori nonché il servizio di trasporto alunni nel rispetto della vigente normativa in materia, servizi di facchinaggio e trasloco sia manuale sia meccanizzato compresa la movimentazione di merci con carrelli, gru e attrezzature speciali per il trasporto su scale e gradini;
- svolgere attività di bonifica, servizi e opere cimiteriali nonché gestione di cimiteri e di ogni attività connessa e complementare;

- organizzazione e gestione di eventi, cerimonie, feste, matrimoni, celebrazioni funerarie;

- l'organizzazione e gestione di attività manifatturiere, di servizio e commerciali, finalizzate a progetti di inserimento lavorativo dei soci svantaggiati, anche legati a progetti di internazionalizzazione;

- progettazione e gestione di servizi di safety e security; servizi informatici e di gestione globale d'impresa;

- organizzazione e gestione di attività e servizi volti a favorire il risparmio energetico e la riduzione di emissioni digas serra, quali per esempio la progettazione, realizzazione, installazione e gestione di impianti per la produzione.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, bancarie e contrattuali utili o necessarie, chiedere ed ottenere mutui, contributi, agevolazioni e provvidenze, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, regioni, provincie, comuni e promuovere e gestire corsi di consulenza nonché di perfezionamento e di formazione professionale.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La Cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari, altri titoli di debito o strumenti finanziari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 5 – Finanziamenti dei soci e di terzi

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitati ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, in ottemperanza e nei limiti del dettato dei D.lgs

385/1993 della delibera del CICR del 3 marzo 1994 e delle istruzioni della Banca d'Italia del 12 dicembre 1994 e dell'art.13 del D.P.R. 601/73 come modificato dall'art.10 della legge del 31 gennaio 1992 n.59 e successive modificazioni ed integrazioni. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico e /o tra i non soci sotto ogni forma; la cooperativa può costituire fondi aziendali, la ristrutturazione ed il adottare procedure di programmazione per lo sviluppo tecnologico e potenziamento aziendale, nonché pluriennale sempre finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge , 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative, per conseguire efficacemente gli obiettivi menzionati la cooperativa è inoltre fattivamente impegnata ad integrare e coordinare in modo permanente o per motivi e necessità contingenti, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo strutture consortili ed aderendo ad organizzazioni di associazionismo cooperativo, associazioni temporanee di impresa ed a qualsiasi altro tipo di società che la legge preveda nel corso dell'esistenza della cooperativa.

TITOLO III

SOCI

ART. 6 – (SociRequisiti - Categorie)

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non inferiore a quello stabilito dalla legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esse deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci le persone fisiche e giuridiche che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività statutarie. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini, o partecipano a società che per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa.

Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori: essi prestano la propria opera, ottenendo, quale corrispettivo, un compenso di qualsiasi entità o natura.
- soci volontari: offrono spontaneamente e gratuitamente la loro attività, esclusivamente per fini di solidarietà;
- soci sovventori: ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 e successive modifiche ed integrazioni, parteciperanno anche a programmi di sviluppo, di ristrutturazione e potenziamento tecnologico e aziendale o a programmi pluriennali per lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale.

Il numero dei soci lavoratori è illimitato e variabile, ma

non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Sono soci lavoratori coloro che:

1. concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;

2. partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

3. contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione

4. mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta

5. contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

6. Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, e in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento degli scopi sociali.

7. Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

8. La cooperativa può ammettere come soci - compatibilmente con il loro stato soggettivo - le persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/1991. Esse rappresentano almeno il trenta per cento dei lavoratori della divisione aziendale finalizzata all'inserimento lavorativo.

Possono inoltre essere soci coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di soci volontari, mettendo a disposizione della cooperativa le proprie capacità tecniche, attitudini e disponibilità operative, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, rinunciando a qualsiasi forma di compenso.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari sono iscritti in apposita sezione del libro soci.

Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese in concorrenza con quella della cooperativa, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta in confor-

mità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

Possano essere ammessi soci finanziari.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Non possono essere soci Enti in stato di liquidazioni o sottoposti a procedure concorsuali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare della partecipazione societaria.

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle cooperative sociali.

Art. 7 – (procedure di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare Consiglio d'Amministrazione domanda scritta, contenente i seguenti dati ed elementi:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, cittadinanza;
- effettiva attività svolta, condizione professionale, competenze possedute, motivi della richiesta e categoria di soci alla quale chiede di essere iscritto;
- ammontare del capitale che si propone di sottoscrivere;
- dichiarazione di conoscere e di accettare integralmente lo statuto sociale ed i regolamenti e di volersi attenere alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto;

Se richiedente l'ammissione è una società, un'associazione o un ente, la domanda di ammissione dovrà anche contenere i seguenti altri dati ed elementi:

- Ragione sociale o denominazione, forma giuridica, sede legale, data e stato di costituzione, codice fiscale e partita iva;
- organo sociale e data relativa deliberazione che ha autorizzato la domanda;
- Qualità della persona che sottoscrive la domanda e nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa;

alla domanda dovranno essere allegati l'atto costitutivo, lo statuto vigente, il bilancio dell'ultimo esercizio e la deliberazione dell'organo sociale che ha deciso la richiesta di adesione.

Le modifiche apportate allo statuto delle società, associazioni o enti ammessi devono essere comunicate alla cooperativa entro trenta giorni dalla loro approvazione.

I soci sovventori devono indicare nella domanda di ammissione il periodo minimo di permanenza nella cooperativa, prima del quale non è consentito il recesso.

La delibera di ammissione è adottata dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione , accertata l'esistenza dei

requisiti di cui al presente statuto, delibera secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività svolta dalla società.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni. Motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati, i quali entro sessanta giorni dalla comunicazione di diniego, possono chiedere che sull'istanza si pronunzi l'assemblea.

L'assemblea delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 8 - (obblighi del socio)

Fermi restando tutti gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento del capitale sottoscritto e dell'eventuale sovrapprezzo, con le modalità e nei termini previsti dal presente statuto;
- b) ad osservare lo statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando alle attività sociali nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione e secondo le necessità della cooperativa.

TITOLO IV

RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE DEL SOCIO

ART. 9 - (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 10 - (Recesso)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 e art. 2530 ultimo comma del codice civile, art. 34 del D. lgs n.5/2003), può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che, anche temporaneamente, non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi della cooperativa.
- **se socio lavoratore ai sensi della legge 142/01, il cui rapporto di lavoro - subordinato o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.**

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i

presupposti del recesso gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può fare ricorso al collegio arbitrale previsto nel presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.

Non è ammesso il recesso parziale.

Art. 11 (esclusione)

L'esclusione del soci, oltre che nel caso indicato dall'art. 2531 del codice civile (mancato pagamento delle azioni sottoscritte), può essere deliberata dal consiglio di amministrazione:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti per la partecipazione alla società;
- in seguito a dichiarazione di interdizione, inabilitazione o fallimento, o in seguito a condanna a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, e negli altri casi previsti dall'art. 2296 del codice civile.
- in caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

- che - se socio lavoratore di cui alla legge 142/01 - abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;

- che - se socio lavoratore di cui alla legge 142/01 - nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

- se socio lavoratore di cui alla legge 142/01, il cui rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento o per mutuo consenso;

- che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;

- se socio lavoratore ai sensi della legge 142/01, il cui rapporto di lavoro - subordinato o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Contro la deliberazione di esclusione, il socio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, può ricorrere al collegio arbitrale previsto dal presente statuto.

Lo scioglimento del rapporto sociale conseguente alla esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione del socio ha effetto dall'annotazione nel libro

dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Art. 12 (Delibere di recesso e di esclusione)

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 13 (liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle azioni sottoscritte ed interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del presente statuto.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alla perdite imputabili al capitale, e comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi del art 2545 quinquies, terzo comma, del codice civile, il pagamento deve essere effettuato entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Art. 14 (morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso delle azioni sottoscritte e interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, e ne facciano richiesta, subentrano, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, nella partecipazione del socio defunto. In tal caso, in presenza di pluralità di eredi, Questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la partecipazione sia divisibile e la società consenta la divisione.

Art. 15 (termini di decadenza - limitazioni al rimborso - responsabilità dei soci cessati)

I soci receduti, i soci esclusi e gli eredi del socio defunto decadono dal diritto al rimborso delle azioni e degli altri diritti loro spettanti ove la relativa richiesta non sia stata prodotta entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sia stato richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del consiglio di amministrazione, alla riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto o la loro cessione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della società, il socio receduto, il socio escluso e gli eredi del socio defunto sono responsabili verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle azioni.

Il creditore particolare del socio, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulle azioni del medesimo.

TITOLO V

FONDI PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO

ART. 16 - (Soci sovventori)

Il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale e/o revisore contabile, può costituire appositi fondi patrimoniali destinati a finanziare lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, in relazione ai programmi di attività o comunque in relazione agli investimenti produttivi programmabili per la realizzazione dell'oggetto sociale.

I fondi di cui al primo comma sono alimentati mediante appositi conferimenti effettuati da terzi, e cioè da persone diverse dai soci fondatori e dai soci cooperatori ammessi alla società a mente del presente statuto.

Il Consiglio d'Amministrazione può stabilire l'eventuale durata minima del conferimento.

I conferimenti ai fondi di cui al primo comma attribuiscono ai terzi conferenti la qualità di socio sovventore, la cui ammissione spetta al Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di due terzi dei suoi componenti.

ART. 17 - (Conferimenti e azioni)

I conferimenti effettuati da ciascun socio sovventore non possono essere d'ammontare inferiore a euro 300,00 (trecento virgola zero zero) e, se di ammontare superiore, devono essere multipli di euro 100,00 (cento virgola zero zero).

I conferimenti sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore nominale di euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna.

ART. 18 - (Conferimenti di beni in natura e di crediti)

I conferimenti devono normalmente essere effettuati in denaro. Il Consiglio d'Amministrazione può autorizzare conferimenti di beni in natura e di crediti, se ritenuti utili e congrui con riferimento all'oggetto sociale e alle attività della Cooperativa.

Fin quando non siano stati effettuati i controlli previsti dal terzo comma dell'art. 2343 del codice civile, le azioni corrispondenti ai conferimenti suddetti non possono essere alienate e devono restare depositate presso la Società.

ART. 19 - (Libro dei soci sovventori)

La qualità di socio sovventore si acquista all'atto della sottoscrizione del conferimento e deve essere annotata in un apposito libro dei soci sovventori, da tenersi secondo quanto previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 1, e terzo com-

ma, del codice civile.

ART. 20 - (Pagamento delle azioni)

Il corrispettivo delle azioni deve essere versato alla cooperativa entro il termine di trenta giorni dalla loro sottoscrizione, oppure entro il maggior termine che il Consiglio d'Amministrazione potrà stabilire in relazione all'ammontare del conferimento e che in ogni caso non potrà essere superiore a sei mesi.

Sulle somme versate oltre il termine stabilito a mente del comma precedente sono dovuti dal socio sovventore gli interessi moratori nella misura del saggio ufficiale di sconto maggiorato di due punti, in ragione di anno. Resta salva la facoltà per il Consiglio d'Amministrazione, previa diffida scritta ad adempiere entro un termine non inferiore a quindici giorni, di escludere il socio sovventore che non esegua in tutto o in parte il pagamento delle azioni.

In tal caso le somme eventualmente versate vengono trattenute dalla cooperativa e devolute alla riserva indivisibile.

ART. 21 - (Diritti dei soci sovventori)

Le azioni dei soci sovventori attribuiscono a questi uguali diritti.

Ogni socio sovventore partecipa con diritto di voto all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria. Ogni socio sovventore ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare del conferimento.

Il numero dei voti complessivamente spettanti ai soci sovventori è disciplinato dall'articolo 40 del presente Statuto.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori della Società, con le limitazioni disposte dalla legge e dal presente Statuto.

ART. 22 - (Ripartizioni degli utili)

Alle azioni dei soci sovventori spetta un dividendo, fino ad un massimo del due per cento, rispetto a quello attribuito alle quote dei soci cooperatori.

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni dei soci sovventori un dividendo inferiore alla misura indicata nel comma precedente, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 4, sesto comma, della legge 31.01.1992, n. 59.

ART. 23 - (Limiti alla alienazione delle azioni)

Il socio sovventore che intende alienare in tutto o in parte le azioni possedute deve offrirle in prelazione agli altri soci sovventori, nel rispetto dei termini e della procedura prevista dal presente statuto.

Il socio in mora con il pagamento delle azioni può esercitare validamente il diritto di prelazione a condizione che provveda a purgare la mora prima della dichiarazione di esercizio del diritto stesso.

ART. 24 - (Responsabilità in caso di trasferimento di azioni)

non liberate)

Il socio sovventore che ha alienato azioni non liberate è obbligato in solido con l'acquirente, per l'ammontare dei versamenti ancora dovuti, per il periodo di tre anni dal trasferimento stesso.

All'alienante il pagamento può essere richiesto solo dopo che sia risultata infruttifera la richiesta fatta all'acquirente.

ART. 25 - (Recesso del socio sovventore)

I soci sovventori hanno diritto di recedere dalla Società nei casi e con le modalità previsti dagli articoli 2532 e 2437 del codice civile. Il rapporto di sovvenzione può essere estinto allorquando è decorso il termine di durata del fondo ovvero per espressa deliberazione del Consiglio d'Amministrazione.

Il rimborso delle azioni sarà effettuato entro i termini e i limiti previsti dall'articolo 11 del presente Statuto per la liquidazione della quota del socio cooperatore.

Qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo e il capitale conferito dai soci cooperatori.

TITOLO VI

AZIONISTI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

ART. 26 - (Azionisti di partecipazione cooperativa)

L'Assemblea Ordinaria può adottare i programmi previsti al precedente art. 16 mediante l'emissione di azioni di partecipazione cooperativa che potranno essere sottoscritte da parte dei soci e di terzi che assumeranno la qualità di azionisti di partecipazione cooperativa.

Possono divenire azionisti di partecipazione cooperativa persone fisiche e giuridiche. Gli azionisti di partecipazione cooperativa non partecipano allo scambio mutualistico.

ART. 27 - (Regolamento)

Il regolamento istituito al momento dell'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa è lo strumento che definisce i diritti e i privilegi riservati agli azionisti e disciplina i rapporti tra gli azionisti e la Società.

Esso è soggetto ad aggiornamenti e modifiche che saranno effettuate con deliberazioni dell'assemblea dei soci.

Le deliberazioni contenenti modifiche dei diritti e privilegi spettanti agli azionisti di partecipazione cooperativa dovranno essere approvate anche dall'assemblea speciale degli stessi.

ART. 28 - (Conferimenti)

I conferimenti degli azionisti di partecipazione cooperativa sono rappresentati da azioni trasferibili, al portatore o nominative ai sensi di legge.

Le azioni di partecipazione cooperativa sono prive del diritto di voto, ma privilegiate nella ripartizione degli utili e

nel rimborso del capitale.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di due punti percentuali rispetto al tasso di remunerazione delle quote dei soci cooperatori.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

ART. 29 - (Assemblea speciale)

Gli azionisti di partecipazione cooperativa si riuniscono in Speciale Assemblea, convocata dagli amministratori della società o dal Rappresentante come, per deliberare:

- a) sulla nomina e sulla revoca del Rappresentante comune;
- b) sull'approvazione delle modifiche e degli aggiornamenti da apportare al Regolamento che riguardano i diritti patrimoniali e i privilegi degli azionisti;
- c) sull'approvazione delle deliberazioni delle Assemblee della Società che possono pregiudicare i diritti della categoria;
- d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- e) su altri oggetti d'interesse comune.

L'Assemblea Speciale è convocata ogni qualvolta sia ritenuto necessario, o quando almeno un terzo degli azionisti di partecipazione cooperativa ne faccia richiesta; essa esprime annualmente un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi di cui al precedente art. 26.

ART. 30 - (Rappresentante comune)

Il Rappresentante comune degli azionisti di partecipazione cooperativa provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Speciale e tutela i loro interessi comuni nei rapporti con la Società. Egli ha diritto di esaminare e di ottenere, ai sensi di legge, estratti dei libri sociali, di assistere alle Assemblee della Società e di espugnarne le deliberazioni.

ART. 31 - (Diritto di opzione)

All'atto di ciascuna emissione, la metà delle azioni di partecipazione cooperativa deve essere offerta in opzione ai soci cooperatori ed ai lavoratori dipendenti della Società; l'altra metà è offerta in opzione ai preesistenti azionisti di partecipazione cooperativa in proporzione al numero delle azioni da questi possedute.

ART. 32 - (Diritto di recesso)

Alla scadenza dei programmi pluriennali gli azionisti di partecipazione cooperativa hanno la facoltà di presentare la richiesta di recesso, le cui modalità sono previste e regolate dal presente statuto e dagli art. 2532 e seguenti del codice civile.

Il diritto di recesso potrà essere esercitato anche in data anteriore alla scadenza dei programmi pluriennali limitata-

mente alla consistenza del fondo per il riacquisto delle azioni proprie.

TITOLO VII
PATRIMONIO SOCIALE - AZIONI

Patrimonio

ART. 33 - (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Società è costituito:

a) dal capitale, di ammontare non prestabilito e formato con:
- i conferimenti dei soci cooperatori, rappresentati da azioni, ciascuna di ammontare non inferiore a quanto stabilito dalla legge e non superiore, per i soci persone fisiche, a quello massimo previsto dalle leggi in materia, determinato in Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero);

- i conferimenti dei soci sovventori ai fondi previsti dall'articolo 14, rappresentati da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero);
- le azioni di partecipazione cooperativa ai sensi del precedente art. 26 del presente statuto;

b) dal Fondo di Riserva legale, formato con la parte degli utili ad esso devoluti annualmente per quanto disposto dall'articolo 38 del presente statuto, nonché con le azioni eventualmente non restituite ai soci che hanno cessato di far parte della cooperativa o ai loro aventi causa;

c) dal Fondo di Riserva da sovrapprezzo delle azioni non restituito ai soci e che può essere utilizzato esclusivamente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7 e 9 della legge 31 gennaio 1992 n.59;

d) dal Fondo Riserve indivisibili secondo quanto disposto dall'articolo 12 della legge 16.12.1977, n. 904;

e) dal fondo contributi erogati da enti pubblici e destinato alla copertura di eventuali perdite di esercizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55, terzo comma, lettera b), del D.P.R. 22.12.1986, n. 917;

f) dal Fondo per il riacquisto delle azioni di partecipazione cooperativa proprie che potrà essere utilizzato in caso di richieste di recesso da parte degli azionisti;

g) da qualunque liberalità provenga alla Società;

h) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi, oneri, programmi e investimenti.

E' fatto assoluto divieto di distribuire le riserve tra i soci, sia durante la vita della Società che al suo scioglimento.

ART. 34 - (Certificati azionari - indivisibilità delle azioni)

I certificati azionari devono contenere le indicazioni previste dall'art. 2354 c.c. ed essere sottoscritti da un amministratore.

Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Se un rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla cooperativa ad uno dei

comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

I comproprietari dell'azione rispondono solidamente delle obbligazioni da essa derivanti.

Art. 35 - (Versamento del capitale)

Il versamento dell'azione sottoscritta può essere effettuato in un'unica soluzione o ratealmente nel modo seguente:

per metà al momento della sottoscrizione e per metà nei tempi e nei modi previsti dal consiglio di amministrazione.

Art. 36 - (Vincoli sulle azioni e loro trasferibilità)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute, con effetto verso la società, senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando il cognome, il nome, le generalità e la residenza dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti, il prezzo pattuito per la cessione e le modalità di pagamento.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti per diventare socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, può proporre opposizione al tribunale. È escluso in tale caso il ricorso al collegio arbitrale previsto dal presente statuto.

TITOLO VIII

BILANCIO E RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

DESTINAZIONE DELLE ECCEDENZE ATTIVE DI BILANCIO

Esercizio Sociale - Bilancio

ART. 37 - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre d'ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge. Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche. Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 del codice civile. Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione

dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Il consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione di gestione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ART. 38 - (Distribuzione degli utili di esercizio)

Nessun utile può essere distribuito ai soci. L'eventuale eccedenza attiva deve essere destinata:

a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;

b) una quota degli utili annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità indicate nel punto 4 dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n.59 e successive norme modificative e integrative.

c) una quota nella misura consentita dalla legge n. 59/1992 e il dividendo ai soci cooperatori viene corrisposto entro la misura massima stabilita dalla legge n.59/1992 e successive modificazioni potrà essere utilizzata per la rivalutazione delle azioni detenute dai soci.

d) una quota potrà essere destinata al fondo per il riacquisto delle azioni di partecipazione cooperativa proprie;

e) la restante parte è destinata integralmente alla riserva indivisibile;

Il Consiglio di Amministrazione che redige il bilancio d'esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristoro, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla ripartizione dei ristorni ai soci, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, che potrà avvenire mediante: integrazione dei compensi, aumento gratuito del capitale sociale, emissione gratuita di strumenti finanziari.

TITOLO VIII ORGANI SOCIALI

ART.39 (organi)

Sono organi della cooperativa:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Collegio sindacale;

d) il revisore contabile.

Art. 40 (L'Assemblea ordinaria)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove purchè in Italia) e l'elenco delle materie da trattare, nonchè la data della seconda convocazione (che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima). L'avviso della convocazione deve essere comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sia rappresentato l'intero capitale sociale, composto dai soci aventi diritto al voto, e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione e, ove esista, la maggioranza dei componenti del collegio sindacale, tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 41 - (Funzioni dell'assemblea)

L'assemblea ordinaria:

a) approva i programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione;

b) approva il bilancio d'esercizio col relativo conto economico e la relazione degli amministratori;

c) nomina gli amministratori, previa determinazione del loro numero ed i sindaci;

d) delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli argomenti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonchè sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci, e può altresì impartire direttive di gestione agli amministratori;

e) approva programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ed i loro stati annuali di attuazione, in occasione dell'approvazione del bilancio e previo parere dell'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

f) Deliberare, all'occorrenza i piani di crisi aziendale con le previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e delle leggi vigenti in materia.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata due volte l'anno per valutare la relazione del Consiglio di Amministrazione sugli stati di attuazione dei programmi di cui alla lettera

a) del primo comma, ed in particolare entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (o entro 180 giorni nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto) per de-

liberare sul relativo bilancio.

Sia il bilancio con la relazione degli amministratori, sia il programma annuale di attività debbono essere inviati a tutti i soci almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quando ne sia fatta richiesta, con indicazione delle materie da trattare, da almeno 1 decimo dei soci. In quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo senza ritardi e comunque entro venti giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea a norma di legge è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto sociale e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

Art. 42 - (Costituzione e quorum deliberativi)

Le maggioranze richieste per la regolarità della costituzione delle assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, e per la validità delle deliberazioni, sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci e come determinante dalle disposizioni di legge in materia di società per azioni (art. 2368 e seguenti del codice civile).

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Art. 43 - (Voto)

Nelle assemblee il diritto di voto è disciplinato come segue:

SOCI COOPERATORI

Ha diritto di voto il socio cooperatore che risulti iscritto nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non sia in mora con il versamento della quota e dell'eventuale sovrapprezzo.

Ogni socio cooperatore ha diritto ad l'ammontare della quota posseduta.

Ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

SOCI SOVVENTORI

Ha diritto di voto il socio sovventore che risulta iscritto nel libro dei soci sovventori almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Ogni socio sovventore ha diritto a un voto, qualunque sia l'ammontare del conferimento e delle azioni possedute.

Per poter esercitare il diritto di voto i soci sovventori devono avere depositato le loro azioni ai sensi di legge.

In ogni caso, i voti complessivamente spettanti ai soci sovventori non possono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Pertanto, qualora il numero dei voti spettanti ai soci sovventori dovesse superare il limite predetto, ogni voto spettante ai soci sovventori sarà ridotto ad una frazio-

ne di voto, calcolata in modo tale da assicurare il rispetto del limite stesso.

DISPOSIZIONI COMUNI

Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle deliberazioni nelle quali egli abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società. Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'entità della quota sottoscritta.

In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri soci mediante deleghe scritte.

Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla società.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

Non possono essere mandatari né gli amministratori, né gli impiegati della società.

Il rappresentante comune dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa ha diritto di assistere all'assemblea della società e di impugnarne le deliberazioni.

Le persone giuridiche e gli enti non dotati di personalità giuridica sono rappresentati in Assemblea da un loro mandatario, in forza di deliberazione dell'organo competente che deve essere consegnata al Presidente dell'Assemblea e conservata agli atti della Cooperativa.

La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive.

ART. 44 - (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è normalmente presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento sia del presidente che del vice-presidente, l'assemblea è presieduta da un socio eletto dall'assemblea.

L'Assemblea nomina un segretario, e quando occorre due scrutatori.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria, deve essere redatto da un notaio

Spetta al presidente dell'assemblea di constatare e far constatare la regolare costituzione dell'assemblea medesima, di accertare l'identità dei presenti e la loro legittimazione, di regolare lo svolgimento della seduta e di accertare i risultati delle votazioni.

Art. 45 - (Consiglio di Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri eletti dall'assemblea. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori oppure fra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadano alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio re-

lativo all'ultimo esercizio della carica. Gli amministratori

sono rieleggibili nel limite massimo di tre mandati consecutivi.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente, salvo che non vi abbia provveduto l'assemblea all'atto della nomina.

Almeno i due terzi degli amministratori devono essere scelti tra i soci cooperatori.

Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra gli amministratori siano soci cooperatori.

Art. 46 - (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Ad esso sono attribuite tutte le facoltà necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, con esclusione soltanto delle attività tassativamente riservate dalla legge e dal presente statuto dell'assemblea di soci.

Il Consiglio di Amministrazione pertanto può, a titolo esemplificativo, acquistare, permutare, vendere assumere in affitto o in locazione beni mobili e immobili, aziende e rami particolari di aziende, assumere obbligazioni anche cambiare i mutui ipotecari, stipulare ogni tipo di contratto nell'interesse della società e, in suo nome, partecipare ad altre imprese e società costituite o da costituire, che abbiano oggetto analogo o affine con quello della cooperativa, compiere qualsiasi cooperazione commerciale, finanziaria e bancaria, assumere e licenziare il personale della società fissandone le mansioni e le retribuzioni.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o a uno o più, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge e fermo restando quanto previsto dall'art. 2381 del codice civile, ne i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualisti con i soci.

Art. 47 - (Convocazione e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocata, nella sede sociale o altrove purchè nell'ambito della Provincia in cui la società ha la sede legale, dal Presidente, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da un terzo dei consiglieri in carica.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e di avviso da consegnarsi a mano non meno di tre giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo di telegramma, in modo che i consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide

quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. La presenza alle riunioni del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Art. 48 - (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)

In caso di cessazione della carica di amministrazione o di mancanza di uno o più amministratori, si applicano gli articoli: 2385 e 2386 del codice civile.

Art. 49 - (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazione o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati dai procuratori e mandatarî speciali, se nominati.

Art. 50 - (Remunerazione degli amministratori)

L'eventuale remunerazione degli amministratori è stabilita dall'assemblea.

Agli amministratori delegati può essere concessa una ulteriore remunerazione in ragione dell'incarico speciale. Tale eventuale ulteriore remunerazione è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale.

ART. 51 - (Collegio sindacale)

Alla società si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste per le società a responsabilità limitata dall'art. 2477 e seguenti del codice civile; la società nominerà il collegio sindacale, ai sensi di legge, solo ove si verificassero i presupposti per la sua obbligatorietà.

Il collegio sindacale, se nominato sarà composto da tre sindaci effettivi, tra cui il presidente, e due supplenti, tutti nominati dall'assemblea dei soci. I sindaci durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.

ART. 52 - (Revisore contabile)

Il controllo contabile della cooperativa è esercitato da un revisore contabile, iscritto nel registro istituito presso il ministero della giustizia, nominato dall'assemblea, che ne determina il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

Il revisore contabile deve possedere, per tutta la durata del mandato, i requisiti previsti dall'art. 2409 quinquies del codice civile. In difetto egli è ineleggibile o decade di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare l'assemblea per la necessaria sostituzione.

Il revisore cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio sociale della sua carica, ed è rieleggibile.

Il revisore, anche mediante scambi di informazioni col collegio sindacale se nominato:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- esprime, con apposita relazione, il proprio giudizio sul bilancio;
- verifica se il bilancio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti, e se è conforme alle norme che lo disciplinano.

L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

ART. 53 - (Nomina dei liquidatori)

In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale versato ed eventualmente rivalutatosi nonchè i dividendi maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, istituiti ai sensi dell'articolo 11 della legge 31.01.1992, n. 59.

ART. 54 - Le clausole mutualistiche di cui agli articoli 51, 52 e 53 sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Scioglimento della società - disposizioni finali

ART. 55 - La Società potrà sciogliersi anche prima del termine previsto per delibera dell'assemblea, osservate le norme di legge e del presente statuto.

Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci o mandatari delle persone giuridiche socie.

All'atto della liquidazione sono privilegiati nel rimborso del capitale, nell'ordine:

- 1) gli azionisti di partecipazione cooperativa;
- 2) i soci sovventori;
- 3) i soci cooperatori.

ART. 56 - Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere fra i soci e la cooperativa, oppure fra i soci in dipendenza del presente statuto e della gestione sociale, sarà decisa da un

collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti,
ed il terzo d'accordo tra le parti o, in difetto, dal Presi-
dente del Tribunale competente.
Il Collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole
compositore, giudicherà inappellabilmente, anche senza le
formalità di procedura, irritualmente.
ART. 57 - (rinvio)
Per quanto non contemplato e previsto dal presente Statuto
valgono le norme del codice civile, delle altre leggi vigenti
sulle cooperative a mutualità prevalente.
F.to: Anna Maria Versaci
F.to: Clemente Mazzù Notaio

32 di 32